

AVVISO

per l'ammissione ai **Corsi di cui all'art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025**
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 Dicembre 2021 e ss. mm. e ii;
- VISTO** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
- VISTO** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO** l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO** il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79;
- VISTO** il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di

specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 24 aprile 2025 n. 75 recante come titolo “Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106”;

VISTO il decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657 recante come titolo “Avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.*”;

VISTI gli Avvisi prot. 45541 e 45549 del 23.2.2026 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, relativi all'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, rispettivamente, ai sensi dell'art 6 e dell'art.7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 Luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTI gli allegati A e C del decreto interministeriale 16 febbraio 2026 n. 26 in relazione ai contenuti formativi, alla completezza dei percorsi di specializzazione e agli standard qualitativi previsti dai suddetti allegati;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 41 del 9 marzo 2026;

VISTO il Decreto Dipartimentale del 12 marzo 2026, n. 403;

RITENUTO di dare immediata applicazione ai già menzionati Decreti al fine di una migliore organizzazione dei corsi relativi ai percorsi di formazione iniziale dei docenti;

ATTESO inoltre che i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi;

DECRETA**Art. 1 - Oggetto**

Il presente Avviso, redatto a seguito dell'emanazione del Decreto Dipartimentale del 12 marzo 2026 n. 403 di assegnazione dei contingenti agli Atenei per l'A.A. 2025/2026 per le classi già accreditate negli anni accademici precedenti e per quelle di nuova istituzione, riporta le disposizioni per l'ammissione ai percorsi di cui all'art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025.

Art. 2 - Percorsi attivati e obiettivi

Per l'a.a. 2025/2026, e per ogni grado d'istruzione, sono attivati i percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 40 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell'Allegato A del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 e successive modifiche, di cui costituisce parte integrante, e del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657.

La frequenza dei percorsi di cui al comma precedente è compatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario senza obbligo di frequenza (che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022, ma è incompatibile con l'iscrizione ai percorsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025.

Art. 3 - Posti disponibili

Il numero di posti autorizzati all'Ateneo dal Decreto dipartimentale del 12 marzo 2026 n. 403 per lo svolgimento dei percorsi di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 è riportato nella tabella seguente.

I percorsi sono attivati presso le sedi dell'Università degli Studi "Link Campus University" già accreditate, nello specifico:

- Lazio – Roma, via del Casale di S. Pio V, n. 44;
- Campania – Napoli, via Cesare Battisti, n. 15;
- Umbria – Città di Castello, via Carlo Marx, n. 20;
- Sicilia – Catania, via Martino Cilestri, n. 106;
- Marche – Macerata, viale Martiri della Libertà, n. 59;
- Marche – Fano, via Adolfo Apolloni, n. 15;
- Lombardia – Novedrate (CO), via Europa Unita, n. 18.

Tipo specializzazione alle attività di sostegno nella:	n. posti
scuola dell'infanzia	205
scuola primaria	1010
scuola secondaria di I grado;	450
scuola secondaria di II grado	250
TOTALE POSTI	1915

Art. 4 - Requisiti di ammissione

L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 2 del presente Avviso è consentita ai docenti che alla data del 31.08.2025 siano in possesso, per il medesimo grado d'istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, del titolo di accesso statuito dall'art. 5, comma 1, del

succitato decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, e che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, secondo quanto successivamente disposto dall'art. 1 del decreto del 16 febbraio 2026 n. 26.

Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Ai sensi della normativa vigente, i candidati devono essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli:

per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado:

- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;

per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado:

- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
- il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
 - 1) abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - 2) diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla presentazione della domanda.

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli, a seguito di verifica, non risultassero validi e/o di coloro i cui pagamenti non risultassero effettuati entro con le modalità ed entro i termini di presentazione della domanda.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e termini di scadenza

La domanda di partecipazione ai percorsi di cui al presente avviso dovrà essere presentata a partire dalle ore 16:00 del 16 marzo 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 26 marzo 2026, come indicato nell'apposito avviso sulla pagina del corso:

<https://www.unilink.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

Per tutti i candidati la quota di partecipazione alla procedura è pari a euro 150,00 (centocinquanta/00), non rimborsabile ad alcun titolo (neanche in caso di esclusione della domanda di partecipazione per il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti o per esaurimento posti).

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda ed esclusivamente con le modalità descritte nella procedura telematica di presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione di cui ai commi successivi.

Il candidato in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, deve presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica e seguendo le indicazioni fornite nella pagina internet istituzionale del Corso all'indirizzo:

<https://www.unilink.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

Nella ed alla domanda vanno necessariamente indicati ed allegati:

1. espressa indicazione grado del percorso prescelto;
2. espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4 del presente avviso;
3. espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 del DI n. 75 del 24.04.25 per il grado prescelto e di cui all'art. 1 del decreto del 16.02.2026 n. 26.
4. certificati di servizio per il periodo di cui alla precedente lettera c);
5. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante la fase di iscrizione, oltre l'inserimento di tutti i dati richiesti dalla procedura è necessario fornire il consenso relativo al trattamento dei dati personali ed è, altresì, necessario dare atto della presa visione del presente Avviso.

La domanda di iscrizione al percorso, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con ulteriore documentazione. Il candidato è responsabile per le informazioni fornite nella compilazione della domanda di iscrizione in ogni sua parte nonché della leggibilità dei documenti informatici caricati.

La presenza di informazioni false, errate od omesse comporta l'immediata esclusione dal processo di selezione o, se già superato, la cancellazione dalle liste degli ammessi al percorso. Le domande di iscrizione ai percorsi incomplete e/o con dati erronei non saranno valutate.

La Link procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio dichiarati.

Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 6 - Graduatorie dei candidati ammessi

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione che in caso di eccedenza di iscrizioni, stilerà graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni precedenti (dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025). A parità di posizione prevale il docente più giovane.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, l'interessato potrà verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del Decreto Interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025.

Qualora le richieste non possano essere soddisfatte secondo le previsioni del comma precedente, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Le graduatorie per ogni ordine e grado saranno pubblicate entro i dieci giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande.

Art. 7 - Iscrizione e pagamento della retta

Gli ammessi dovranno effettuare e perfezionare l'iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall'Università nelle graduatorie per ciascun ordine e grado, sul sito istituzionale alla pagina

<https://www.unilink.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

L'importo dell'iscrizione, il cui ammontare è fissato dall'art. 7 del DI n. 75 del 24.04.2025 più imposta fissa di bollo di 16 euro*, si perfeziona con il pagamento delle due rate previste secondo la seguente tabella:

Rata	Ammontare	Scadenza
PRIMA	euro 816*	all'atto della iscrizione
SECONDA	euro 500	entro il 30/04/2026

Ai corsisti sarà richiesto un contributo per diritti di segreteria e rilascio titolo pari a euro 150,00 da versare prima del sostenimento dell'esame finale.

Art. 8 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

Art. 9 - Informativa e privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi "Link Campus University" ai sensi del 13 del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.unilink.it/privacy/>

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi "Link Campus University" nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Vincenzo Iellamo (mail: rdp@unilink.it – pec lcu@pec.unilink.it).

Art. 10 - Disposizioni finali

Tutte le autocertificazioni presentate dai candidati sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine si ricorda che le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi applicabili in materia. L'Università in ogni momento, anche dopo l'iscrizione, potrà provvedere, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito decreto rettorale.

Roma, 13 marzo 2026

Il Rettore
Prof. Carlo Alberto Giusti